



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 28 DEL 12-06-2020

Reg. generale n. 77 del 12-06-2020

Oggetto: MODIFICA ORDINANZA N. 24/65 DEL 29 MAGGIO 2020. RICOGNIZIONE POSTEGGI AREA MERCATALE IN ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI ANTI COVID-19 A GARANZIA DELL'AGEVOLE FRUIBILITA' DEGLI SPAZI PUBBLICI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.

IL VICESINDACO

OSSERVATI i seguenti ordinamenti:

- Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 13, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera k), che contempla la possibilità di chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali;
- D.P.C.M. 23 febbraio 2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- D.P.C.M. 25 febbraio 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- D.P.C.M. 1 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- D.L. 2 marzo 2020, n. 9 recante "*Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19*";
- D.P.C.M. 4 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- D.P.C.M. 8 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- D.P.C.M. 9 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- D.P.C.M. 11 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza*

- epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS – 19”*, convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n. 27;
 - Ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale”*;
 - D.P.C.M. 22 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
 - D.L. 25 marzo 2020, n. 19 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
 - D.P.C.M. 1 aprile 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
 - D.P.C.M. 10 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
 - D.P.C.M. 26 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
 - D.L. 16 maggio 2020, n. 33 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, recante ulteriori *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, in cui, all'articolo 1, comma 14, si dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;
 - D.P.C.M. 17 maggio 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
 - D.L. 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”*;
 - Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 *“Testo unico in materia di commercio”*;
 - Regolamento regionale 4 dicembre 2015, n. 8 *“Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)”*;
 - D.G.R. n. 565 dell'11/05/2020, avente ad oggetto *“Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere”*, in particolare All. A *Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati - Fiere – Posteggi isolati – commercio itinerante)*;
 - D.G.R. n. 569 del 15/05/2020, recante conferma protocolli 565/2020, aggiunta attività di bar e ristorazione nei circoli privati, specifiche vendita capi abbigliamento o accessori usati, ed integrazione facoltativa - attività somministrazione di alimenti e bevande - e servizi alla

persona (acconciatore, estetista, centro benessere) a seguito dei documenti tecnici INAIL e ISS;

- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 15 maggio 2020 *“Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio – Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con D.G.R. 565/2020 e D.G.R. 569/2020”*;

RICHIAMATA, altresì, la propria Ordinanza n. 24/63 R.G. del 29 maggio 2020 *“Riconoscimento dell'area mercatale di Treia Capoluogo per l'attuazione dei protocolli di sicurezza anticovid- 19”*;

VISTO lo schema di assegnazione delle postazioni di vendita relativo all'attività mercatale di Treia Capoluogo, che si svolge, per quanto concerne il settore non alimentare, in Viale Nazario Sauro, predisposto dal personale della Polizia Locale che costituisce parte integrante dell'ordinanza n. 24/63 R.G del 29 maggio 2020, in modo da concertare il distanziamento sociale, l'attuazione coordinata delle misure di sicurezza della viabilità e l'incentivazione alla ripresa economica, sia per quanto riguarda le attività di commercio su area pubblica che per i pubblici esercizi, che costituisce obiettivo di questa Amministrazione, oltre che condizione essenziale della qualità di vita di tutta la comunità;

CONSIDERATO che nella fase di effettiva ricollocazione degli operatori commerciali assegnatari dei posteggi dati in concessione nell'area mercatale, come indicati nello schema già strutturato e precedentemente approvato dei posteggi, sono sorte delle criticità inerenti all'ingombro riconducibile alle tende aggettanti sul piano viabile e all'occupazione della sede stradale con banchi e allestimenti provvisori, tali da creare pregiudizio per la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

DATO ATTO che su istanza dei singoli operatori, che occupano posteggi contigui, per comprovati motivi, quali l'offerta di vendita della stessa tipologia di merce, è stata data la possibilità, con l'accordo consensuale, di scambiarsi gli spazi assegnati all'interno della stessa area merceologica in questa fase di definizione del nuovo assetto provvisorio dell'area mercatale, specificando che dopo l'effettivo insediamento è fatto assoluto divieto di occupare, anche temporaneamente, spazi per la vendita e per l'esposizione delle merci al di fuori di quelli concordati;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Maurelli Vicecomandante appartenente al V Settore *“Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap”*;

VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, la ricognizione temporanea dei posteggi dell'area mercatale di Treia capoluogo, attuando una ricollocazione dei posteggi che tenga conto delle esigenze dei singoli esercenti emerse a seguito di confronto e contemperamento degli interessi dei singoli operatori e le esigenze primarie volte ad assicurare una sicura e fluida viabilità pedonale e veicolare, approvando l'allocatione dei posteggi mercatali in conformità alla planimetria allegata secondo le disposizioni dettagliate a seguire:

- per il settore merceologico alimentare, i posteggi già istituiti in Piazza della Repubblica, lato opposto edificio comunale, rimangono invariati, come da planimetria allegata;
- per il settore merceologico non alimentare, i posteggi sono istituiti negli stalli di sosta siti in Viale Nazario Sauro, nell'area compresa tra Porta Cassera e l'accesso al Museo Archeologico, seguendo l'ordine come da planimetria allegata, in particolare l'operatore concessionario del posteggio n. 35 ritorna in Via Luigi Bonvecchi;
- rimane la disponibilità di n. 6 (sei) posteggi da assegnare attraverso le operazioni di spunta agli esercenti il commercio su aree pubbliche non concessionari di posteggio di cui quattro in Viale Nazario Sauro e due in Piazza della Repubblica;
- il divieto di sosta, con rimozione dei veicoli in difetto, nell'area mercatale aggiuntiva, ricompresa tra la Porta Cassera e il Museo Archeologico, dalle ore 06:00 alle ore 14:00;

DISPONE

- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'albo pretorio comunale, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di comunicazione e di stampa;
- che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura, alla Questura, al Comando provinciale Carabinieri, al Comando di Polizia Locale;

AVVERTE

All'inottemperanza dei divieti di sosta sopra prescritti conseguirà la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo.

Il Comando di Polizia Locale si riserva la facoltà di modificare e limitare l'operatività dei divieti e delle prescrizioni sopra impartite in relazione alle esigenze contingibili del momento.

Allo scopo verrà predisposta regolamentare segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico comunale a cui la presente ordinanza verrà trasmessa per competenza.

Gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, per motivi di legittimità, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In riferimento all'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione al Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Responsabile del Procedimento
Vicecomandante
Dott.ssa Elisabetta Maurelli

II VICESINDACO
Dott. David Buschittari

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 di aggiornamento del Codice della privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e del GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, regolamento UE n. 679/2016), che dettano prescrizioni in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Il "Codice" garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.

Si informa, ai fini di tutela dei dati personali:

- il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di necessità, di correttezza liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato;
- i dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Treia - Settore Polizia locale esclusivamente nell'ambito del presente procedimento finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e alla relativa ordinanza di segnalamento temporaneo di cantiere stradale temporaneo;
- i dati forniti potranno utilizzarsi per gli adempimenti amministrativi connessi al presente procedimento autorizzatorio e disposti dalla legislazione vigente;
- il trattamento sarà effettuato tramite strumenti cartacei, informatici, telematici atti a gestire e memorizzare i dati di cui trattasi, garantendone la sicurezza e la riservatezza;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio del provvedimento autorizzatorio richiesto;
- i dati raccolti potranno essere comunicati e diffusi, per le stesse finalità di carattere istituzionale, ad altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento (verifica delle dichiarazioni effettuate e degli adempimenti previsti, controlli, ecc.);
- il titolare del trattamento è il Comune di Treia nella persona del vicesindaco pro tempore, David Buschittari;
- il responsabile del trattamento è il Funzionario responsabile del V Settore "Polizia locale ed amministrativa - Commercio - Suap" Dott.ssa Barbara Foglia;
- l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se ancora non registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati. -